

**Edizione di venerdì 5 aprile 2019**

## **AGEVOLAZIONI**

**Approvato dal Consiglio dei ministri il Decreto crescita**

di **Lucia Recchioni**

## **IVA**

**Dichiarazione 2019: ultima chiamata per detrarre l'Iva delle fatture 2018**

di **Alessandro Bonuzzi**

## **AGEVOLAZIONI**

**Liti pendenti con gli Enti locali definibili con opportuni adattamenti**

di **Angelo Ginex**

## **DICHIARAZIONI**

**Modelli 730 e visto di conformità: novità sul regime sanzionatorio**

di **Luca Mambrin**

## **ENTI NON COMMERCIALI**

**Recenti modifiche alla disciplina degli enti non commerciali**

di **Luca Caramaschi**

## **RASSEGNA RIVISTE**

**Il trust di scopo non sconta l'imposizione proporzionale**

di **Sergio Pellegrino**

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Approvato dal Consiglio dei ministri il Decreto crescita***

di **Lucia Recchioni**

Nella giornata di ieri, **4 aprile**, il **Consiglio dei ministri** ha approvato, con la **formula “salvo intese”**, il c.d. **“Decreto crescita”**, con il quale, tra l'altro, è prevista l'introduzione di importanti **novità in ambito fiscale**.

Con riferimento alle **agevolazioni** previste per i **contribuenti**, e facendo affidamento alle **bozze** di decreto **diffuse negli scorsi giorni**, giova richiamare, preliminarmente, la prevista **reintroduzione** del meccanismo del **superammortamento**, a decorrere dal **1° aprile 2019**.

La riproposta agevolazione, con riferimento alla quale è confermata la **misura del 30%** e l'**esclusione per i veicoli** e gli **altri mezzi di trasporto** di cui all'[articolo 164, comma 1, Tuir](#), presenta tuttavia delle **novità** rispetto al passato, essendo **limitata** alla quota di **investimenti di importo fino a 2,5 milioni di euro**.

Viene inoltre **“rimodulata”** la c.d. **mini-Ires** (la quale, effettivamente, presentava elementi di **forte complessità** nel calcolo), introducendo **notevoli semplificazioni**. La nuova **aliquota ridotta Ires**, secondo le bozze di decreto diffuse nei giorni scorsi, potrà essere applicata a **tutti gli utili reinvestiti**, indipendentemente dalla destinazione specifica degli stessi.

A differenza di quanto originariamente previsto, tuttavia, l'**aliquota ridotta sarà pari al 20%** (e non più al **15%**).

Si conserva, tuttavia, la possibilità di beneficiare di un'**aliquota ridotta** anche per gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, e, più in generale, per **tutti i soggetti Irlpef in regime di contabilità ordinaria**.

Sempre nell'ambito delle **agevolazioni alle imprese** viene poi previsto un ulteriore incremento della **percentuale di Imu deducibile dal reddito d'impresa**.

Giova sul punto ricordare che, già con la **Legge di bilancio 2019** ([articolo 1, comma 12, L. 145/2018](#)) il Legislatore aveva **aumentato al 40% la percentuale di deducibilità dell'Imu**.

Con il c.d. **Decreto crescita** si prevede:

- la **deducibilità dell'Imu** nei limiti del **50%** per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (quindi sin dall'anno **2019**, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);

- **a regime**, la **deducibilità dell'Imu al 60%**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (**2020** per i soggetti con esercizio coincidente con anno solare).

Anche i **contribuenti forfettari** sono interessati dalle novità previste dal **Decreto crescita**. La bozza di decreto estende infatti anche ai **contribuenti forfettari** l'obbligo di effettuare le **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente** e sui **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**.

La disposizione, pertanto, **semplifica gli adempimenti per i lavoratori dipendenti**, i quali **non saranno obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi**; la norma, inoltre, al fine di evitare l'eccessivo impatto fiscale delle ritenute fiscali dei primi mesi del 2019, prevede la possibilità di un loro frazionamento in **tre rate mensili**.

Estremamente rilevanti paiono poi essere i **nuovi meccanismi di fruizione** dei c.d. "**eco-bonus**" e "**sisma-bonus**". In luogo della **ordinaria detrazione decennale**, i **contribuenti** potranno infatti ricevere dal fornitore un **immediato sconto sul corrispettivo previsto**, che potrà essere **recuperato dal fornitore** stesso sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzare in compensazione in **cinque quote annuali di pari importo**.

Sicuramente interessante pare poi essere l'estensione della **definizione agevolata** anche alle entrate delle **Regioni, Province e Città metropolitane**, non rimosse a seguito di provvedimento di **ingiunzione fiscale**: sarà lasciata agli **enti** stessi la possibilità **deliberare la totale disapplicazione delle sanzioni**, prevedendo un piano di pagamento che non potrà in ogni caso superare il **30 settembre 2021**.

**Ulteriori misure** riguardano infine la **semplificazione** delle procedure per la fruizione dell'agevolazione **Patent Box**, la **proroga**, fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023, del **credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo**, l'incremento delle agevolazioni previste nell'ambito del **regime degli impatriati** e la riproposizione del c.d. "**bonus aggregazioni**".



## IVA

---

# ***Dichiarazione 2019: ultima chiamata per detrarre l'Iva delle fatture 2018***

di **Alessandro Bonuzzi**

La nuova formulazione dell'[articolo 19 D.P.R. 633/1972](#), così come modificata dal **D.L. 50/2017**, prevede che il diritto alla detrazione dell'Iva **sorge** nel momento in cui l'**imposta diviene esigibile** e può essere esercitato al più tardi entro il **termine** di presentazione della **dichiarazione** Iva relativa all'anno in cui è **sorto**.

Invero, affinché il diritto alla detrazione possa dirsi effettivamente sorto è necessario che si verifichi una **duplice condizione**:

- l'**effettuazione** dell'operazione (c.d. **presupposto sostanziale**);
- il **possesso** della fattura di acquisto (c.d. **presupposto formale**).

Siffatte regole trovano applicazione dalle fatture datate con decorrenza **1° gennaio 2017**. Per le fatture di acquisto delle annualità precedenti, quindi **fino al 2016**, **opera il vecchio regime**, secondo cui la detrazione poteva essere fatta valere entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al **secondo anno successivo** a quello in cui il relativo diritto era sorto.

L'[articolo 14 D.L. 119/2018](#), modificando l'[articolo 1 D.P.R. 100/1998](#), non ha fatto altro che chiudere il cerchio delle novità, sdoganando la **retrodetrazione** dell'Iva, per cui la detrazione dell'Iva può essere esercitata già nella liquidazione del **mese** o del periodo di **effettuazione dell'acquisto**, a condizione che la relativa fattura sia **ricevuta e registrata entro il 15 del mese** in cui scade il termine per la **liquidazione**. Ciò sempreché il possesso del documento e la registrazione dell'acquisto non avvengano nell'**anno successivo** rispetto all'effettuazione dell'operazione; infatti, in tale ipotesi il diritto alla detrazione **sorge** e quindi può essere esercitato dall'anno di **ricevimento** della fattura.

Alla luce di quanto detto, con riferimento alle **fatture emesse nelle ultime settimane del 2018**, al fine di comprenderne l'anno di "competenza" per la detrazione, occorre individuare il momento nel quale sono state **ricevute**.

Ebbene, se la fattura di acquisto è stata emessa e ricevuta **entro il 31 dicembre 2018** allora la detrazione:

- andava esercitata in una delle **liquidazioni periodiche** del **2018** oppure, in caso di dimenticanza,

- potrà essere esercitata **direttamente** nella **dichiarazione Iva 2019** che andrà presentata entro il prossimo **30 aprile**. In tal caso la fattura va registrata in un **apposito sezione** del registro Iva e la **detrazione** non dovrà avvenire nel rigo VF24 “*variazioni e arrotondamenti d'imposta*”, bensì **nei rigi da VF1 a VF13**.

Lo stesso trattamento – detrazione direttamente nella dichiarazione Iva 2019 – dovrà essere applicato alle **fatture emesse alla fine del 2017, ricevute solo nel 2018 e non inserite nelle liquidazioni periodiche del 2018**, siccome il relativo anno di “competenza” per la detrazione è il 2018. Inoltre, nella dichiarazione Iva 2019, potrà essere detratta anche l'Iva delle **fatture di acquisto del 2016** ricevute nell'anno e “lasciate nel cassetto”, poiché, applicando le **vecchie regole**, la relativa imposta può essere portata in detrazione con la dichiarazione relativa al **secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto**.

Diversamente, le fatture di acquisto **emesse alla fine del 2018 e ricevute solo nel 2019** sono di **competenza del 2019**; pertanto, l'Iva poteva e potrà essere portata in detrazione nell'ambito delle **liquidazione periodiche** del 2019 oppure, da ultimo, nella **dichiarazione Iva 2020** con registrazione del documento entro il 30 aprile 2020 nel *sezionale ad hoc* del registro Iva acquisti.

Resta fermo che se, in base alle regole attuali, si **sconfina** il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di ricevimento della fattura, la detrazione non è persa e l'Iva può essere recuperata presentando una **dichiarazione integrativa a favore** in modo da correggere l'omissione che ha determinato l'emersione di una minore eccedenza detraibile.

Fino al 2018 le fatture venivano emesse in **modalità cartacea**, sicché per individuare il momento di ricevimento delle stesse – ove non risultante sostanzialmente da **posta elettronica certificata o raccomandata A.R.** – occorre avere riguardo alla rilevazione del costo in **contabilità**.

Seminario di specializzazione  
**I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI  
AFFIDABILITÀ FISCALE**  
Scopri le sedi in programmazione >

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Liti pendenti con gli Enti locali definibili con opportuni adattamenti***

di Angelo Ginex

Come ormai noto, l'[articolo 6 D.L. 119/2018](#), convertito con **L. 136/2018**, ha disciplinato la **definizione agevolata delle liti fiscali pendenti**, nell'intento di deflazione il carico giudiziario e perseguire l'obiettivo della "pace fiscale".

In particolare, l'[articolo 6, comma 16, del decreto citato](#) estende l'istituto anche agli **enti locali**, statuendo che: «*Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019 (cadendo di domenica, il termine è stato prorogato al 1° aprile 2019, n.d.r.) con le forme previste per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente*».

Ciò posto, **l'estensione dell'istituto deflattivo agli enti locali non è agevole**, in quanto la sua applicazione posteriore potrebbe entrare in conflitto con alcuni termini processuali, non suscettibili di deroga per via regolamentare.

Tutte le **maggiori criticità** sono state, per questo motivo, esposte dall'**IFEL** nella propria **nota di approfondimento del 5 marzo 2019**.

Nella specie, **la decisione se aderire o meno alla definizione agevolata è lasciata all'autonoma scelta di ciascun ente territoriale**, il quale, qualora voglia aderirvi, dovrà necessariamente emanare una delibera del Consiglio comunale, ex [articolo 52 D.Lgs. 446/1997](#).

Con detto istituto, d'altronde, esso **rinuncia** alla riscossione delle **sanzioni**, degli **interessi di mora** e di **parte dei tributi**, per i quali vale il **principio di indisponibilità**, in ogni caso derogato per espressa previsione di legge.

Le **controversie definibili** in maniera agevolata sono tutte **quelle instaurate entro il 24 ottobre 2018**, devolute alla giurisdizione tributaria e **pendenti**, in ogni stato e grado del giudizio, al termine utile per la presentazione della domanda di definizione, ossia il **31 maggio 2019**.

Definibili sono, pertanto, anche le controversie relative al **canone di pubblicità** di cui all'[articolo 62 D.Lgs. 446/1997](#), la cui natura tributaria è stata acclarata dalla [Corte Costituzionale con sentenza n. 141/2009](#).

Restano, invece, **escluse** le controversie riguardanti la **Cosap**, in quanto devoluta alla

cognizione del **giudice ordinario**.

La definizione delle liti pendenti è limitata alle sole controversie aventi ad oggetto “atti impositivi”, ossia quegli atti in cui l'Ente locale ha avanzato la propria pretesa impositiva, tra i quali **rientrano anche gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto l'omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'Ici, Imu e Tasi**.

Sono ritenuti, inoltre, **definibili le controversie relative agli avvisi bonari Tari, o solleciti di pagamento**, in quanto la loro impugnabilità è ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, con funzione anticipatoria rispetto alla successiva notifica dell'atto di accertamento ([Cass., SS.UU., n. 16293/2007](#)).

Restano, invece, **esclusi** gli atti della riscossione successivi alla notifica di atti di accertamento autonomamente impugnabili, ossia le **cartelle di pagamento** e le **ingiunzioni fiscali** di cui al **R.D. 639/1910**.

Infine, **non possono essere definite le controversie riguardanti i dinieghi, taciti o espressi, al rimborso di tributi comunali**, poiché in tale eventualità difetterebbe la base di commisurazione dell'importo da versare.

Ulteriore elemento di distinzione rispetto all'ordinaria definizione agevolata è rintracciabile nell'effetto della **sospensione dei termini di impugnazione** che l'accesso a detto istituto deflattivo produce.

Infatti, la sospensione dei termini di impugnazione dal 24 ottobre 2018 al 31 luglio 2019, che il decreto fiscale dispone, non opera parimenti per gli enti territoriali, per i quali **decorre dalla data di esecutività della delibera che approva la definizione delle liti fino al 31 luglio 2019**.

Si avrà, quindi, un **termine più ristretto** rispetto a quello ordinario previsto dal **D.L. 119/2018**.

Ciò, in quanto, fino all'approvazione del **regolamento comunale** non ci sono “controversie definibili” e **l'Ente locale non può riaprire termini già scaduti**, in difetto di una norma che prevede detto potere.

In conclusione, se una **sentenza** è divenuta **definitiva** nel periodo compreso **tra il 24 ottobre 2018 e la data di approvazione del Regolamento comunale**, la controversia **non** potrà essere **definita** in maniera agevolata, ai sensi dell'[articolo 16 D.L. 119/2018](#).

Seminario di specializzazione

**BITCOIN, CRIPTOVALUTE E BLOCKCHAIN:  
DALLA MONETA VIRTUALE AL BUSINESS REALE**

Scopri le sedi in programmazione >



## DICHIARAZIONI

---

### ***Modelli 730 e visto di conformità: novità sul regime sanzionatorio***

di Luca Mambrin

La **L. 26/2019** di conversione al **D.L. 4/2019** ha introdotto **importanti novità** in merito ai **controlli sul visto di conformità** ai modelli 730, modificando il **regime sanzionatorio** in caso di **rilascio infedele** del visto.

In tema di **controlli formali** ex [articolo 36-ter D.P.R. 600/1973](#), l'[articolo 5 D.Lgs. 175/2014](#) aveva introdotto differenze sostanziali nel regime sanzionatorio, a seconda che il contribuente avesse presentato il modello 730 **precompilato direttamente**, tramite il **proprio sostituto d'imposta** che presta assistenza fiscale o tramite **CAF o professionista abilitato** e a seconda che il **contribuente avesse accettato il modello 730 precompilato senza modifiche o con integrazioni o correzioni**.

Giova a tal proposito ricordare che, con riferimento al modello 730, **possono prospettarsi** le seguenti situazioni:

- dichiarazione **accettata**, presentata **senza modifiche direttamente** o tramite il **datore di lavoro** che presta assistenza fiscale: [l'articolo 5, comma 1, D.Lgs. 175/2014](#) **esclude il controllo formale** sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti all'Agenzia dagli enti esterni, fermo restando il **controllo della sussistenza delle condizioni soggettive** che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e ad altre agevolazioni in capo al contribuente;
- **dichiarazione presentata con modifiche** (che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta) **direttamente o tramite il datore di lavoro che presta assistenza fiscale**: [l'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 175/2014](#) prevede che, in tale circostanza, non operino le esclusioni di cui al comma precedente, pertanto il **controllo formale** (sul contribuente) è eseguito su **tutti gli oneri indicati nella dichiarazione, compresi quelli trasmessi all'Agenzia dagli enti esterni**, fermo restando inoltre il controllo sulle **condizioni soggettive** che danno diritto a detrazioni, deduzioni ed agevolazioni oltre che i **controlli preventivi** effettuati in via automatica o mediante verifica dalla documentazione giustificativa ([comma 3-bis, articolo 5, D.Lgs. 175/2014](#));
- **dichiarazione presentata con o senza modifiche tramite CAF o professionisti abilitati**: [l'articolo 5, comma 3](#) prevede che, in caso di presentazione della **dichiarazione precompilata**, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il **controllo formale** è effettuato nei confronti del CAF o del professionista su **tutti gli oneri indicati nella dichiarazione** (anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti



all'Agenzia da soggetti terzi indicati nella dichiarazione precompilata), fermo restando, anche in tale circostanza, il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle **condizioni soggettive** che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Nella sua nuova formulazione l'[articolo 5, comma 3, D.Lgs 175/2014](#), così come modificato dal **D.L. 4/2019**, viene previsto che, se dai controlli emergono errori, saranno comunque a **carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi**.

Pertanto, rispetto al passato, in caso di rilascio del **visto di conformità infedele** sui modelli 730, **il professionista abilitato o il CAF non sarà più tenuto a pagare una somma pari all' imposta e agli interessi**, i quali saranno a carico del contribuente, mentre **rimarrà a carico dell'intermediario unicamente il pagamento della sanzione**.

L'[articolo 7-bis D.L. 4/2019](#) modifica inoltre il **regime sanzionatorio** per il rilascio infedele del **visto di conformità** sui **modelli 730**, disciplinato dall'[articolo 39, comma 1, D.Lgs 241/1997](#).

Nella sua nuova formulazione l'**articolo 39, comma 1** prevede che, in caso di rilascio del visto infedele di conformità sulle dichiarazioni 730 presentate con le modalità di cui all'[articolo 13 D.M. n. 164/1999](#), si applica una **sanzione pari al 30% della maggiore imposta riscontrata**, sempre che il visto infedele non sia stato indotto della **condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente**.

Se il CAF o il professionista incaricato si accorge di aver rilasciato un **visto infedele** (al di fuori dei casi di dolo o colpa grave), e sempreché l'infedeltà del visto **non sia già stata contestata**, è comunque consentito:

- presentare una **dichiarazione rettificativa** del contribuente;
- nel caso in cui il contribuente non intenda presentare una nuova dichiarazione, una **comunicazione dei dati relativi alla rettifica**.

In tali circostanze il CAF o professionista abilitato dovrà versare unicamente la sanzione, **mentre** il contribuente dovrà versare la **maggiore imposta dovuta** e i relativi interessi: l'[articolo 39, comma 1, D.Lgs 241/1997](#) **conferma l'applicazione della sanzione del 30%** con la possibilità di **riduzione** ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'[articolo 13 D.Lgs 472/1997](#).

Viene infine previsto che la sanzione in esame **non può essere oggetto della maggiorazione** prevista dall'[articolo 7, comma 3, D.Lgs. 472/1997](#), ovvero l'**aumento della fino alla metà** nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in **altra violazione della stessa indole** o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione.

Convegno di aggiornamento

# LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Recenti modifiche alla disciplina degli enti non commerciali***

di **Luca Caramaschi**

Oltre alle modifiche che hanno interessato la disciplina dei nuovi **Enti del Terzo Settore**, il Legislatore è intervenuto di recente anche con riferimento ad alcune tipologie di **enti non commerciali** che non saranno verosimilmente interessate dalla **riforma degli ETS**.

È quindi con la **Legge di bilancio per l'anno 2019 (L. 145/2018)** che vengono apportate modificazioni alla disciplina dell'**imposta di bollo** per quanto attiene alle realtà che operano nel **settore sportivo dilettantistico**, oltre che agli enti che beneficiano della **riduzione alla metà dell'aliquota Ires** così come previsto dall'[articolo 6 D.P.R. 601/1973](#). Vediamo nel dettaglio le novità introdotte.

#### **Niente bollo per le ASD e le SSD**

Con l'[articolo 1, comma 646, L. 145/2018](#), viene integrato l'[articolo 27-bis](#) della tabella di cui all'**allegato B** annesso al **D.P.R. 642/1972** (che disciplina l'**imposta di bollo**) al fine di **estendere** l'ipotesi di **esenzione già prevista per le federazioni sportive ed enti di promozione sportiva** riconosciuti dal Coni anche alle **"associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal Coni"**.

Con riferimento a tale nuova ipotesi di **esenzione** si rende, tuttavia, necessario operare qualche riflessione considerato che, con l'[articolo 102 D.Lgs. 117/2017](#), il Legislatore di riforma del terzo settore ha previsto, una volta che la stessa entrerà definitivamente in vigore, l'abrogazione dell'[articolo 17 D.Lgs. 460/1997](#), ovvero della disposizione che ha introdotto nel **D.P.R. 642/1972** il citato [articolo 27-bis](#) per la prima volta con riferimento alle Onlus.

A tal proposito l'Agenza delle entrate, con la [circolare 18/E/2018](#), al paragrafo 8, ha affermato che la richiamata **abrogazione** manterrebbe comunque salva l'esenzione prevista dall'[articolo 90, comma 6, L. 289/2002](#) (che ha modificato lo stesso **articolo 27-bis** della tabella per includere le **federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva**). E di conseguenza, aggiungiamo noi, anche la previsione della **Legge di bilancio 2019** che estende l'esenzione ad **associazioni e società sportive** (estensione che evidentemente la [circolare 18/E/2018](#) non poteva richiamare essendo antecedente alla **L. 145/2018**).

Ma è proprio in relazione a detto chiarimento che **sorge spontaneo un dubbio**: se una norma (nel nostro caso l'**articolo 102 D.Lgs. 117/2017**) abroga una disposizione (l'**articolo 17 D.Lgs. 460/1997**) che a sua volta ha introdotto una previsione normativa (il **27-bis** della tabella), questa **abrogazione** determina il venire meno dell'[articolo 27-bis](#) nella sua versione originaria,

facendo quindi salve le sue **successive modificazioni** (come ritiene l'Agenzia nella [circolare 18/E/2018](#)) oppure deve intendersi **tout court abrogato l'intero articolo 27-bis** e quindi anche nelle sue **successive modificazioni**?

In questo secondo caso, non solo **cadrebbe l'esenzione** per federazioni ed enti di promozione sportiva, ma a questo punto anche l'esenzione che riguarda le **associazioni e società sportive dilettantistiche** introdotta dalla recente legge di bilancio 2019.

È un dubbio, questo, che va risolto in fretta posto che la recente **esenzione** prevista a favore di società e associazioni sportive rischia di restare in vigore giusto il tempo che ci separa dalla completa attuazione della **riforma del terzo settore**.

### Il “dietrofront” sulla riduzione alla metà dell'Ires

Con il [comma 51](#) della **L. 145/2018** il legislatore **sopprime** (inopportuna), con decorrenza **1° gennaio 2019**, la disposizione contenuta nell'[articolo 6 D.P.R. 601/1973](#) che prevede la **riduzione alla metà dell'aliquota Ires** nei confronti dei seguenti soggetti:

- **enti e istituti di assistenza sociale**, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale **che non hanno fine di lucro**, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- **istituti autonomi per le case popolari (IACP)**, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società *in house*, costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

A seguito di una vera e propria “**levata di scudi**” da parte di tutto il mondo del terzo settore, il legislatore, come vedremo tra breve, è intervenuto per sopprimere questa disposizione abrogativa, rinviando a futuri provvedimenti l'adozione di misure specifiche per gli **enti che realizzano finalità sociali** con modalità non commerciali, e da **armonizzare con la riforma del Terzo settore** (va infatti tenuto presente che, per esplicita previsione contenuta nel **D.Lgs. 117/2017** tale riduzione viene **esclusa per quanti si iscriveranno nel Registro unico** nazionale degli enti del terzo settore, con l'eccezione degli **enti religiosi** iscritti nel registro unico nazionale degli ETS, limitatamente alle attività diverse da quelle di interesse generale).

Ma a questo punto vedremo se questa esigenza di armonizzazione potrà **far rivivere** questa importante **agevolazione** anche per i futuri ETS.

Come accennato in precedenza, a partire dal **1° gennaio 2019** gli enti interessati dalla riduzione prevista dall'[articolo 6 D.P.R. 601/1973](#) avrebbero invece dovuto essere assoggettati **all'Ires in misura piena**.

A conferma di tale aspetto, il **comma 52** della legge di bilancio prevedeva che la determinazione degli acconti dovuti per il 2019 dovesse essere effettuata considerando come Ires del periodo precedente quella risultante dall'applicazione delle nuove disposizioni.

È invece con la **conversione** del citato **D.L. 135/2018** (avvenuta con la **L. 12/2019**) che l'abrogazione del citato **articolo 6 decorre non dal 1° gennaio 2019** bensì dal **periodo d'imposta di prima applicazione** delle **specifiche "misure di favore"** che il legislatore deve introdurre nei confronti degli enti in questione.

Ne deriva, pertanto, che, fino a quando non saranno operative queste ulteriori "misure di favore", la **riduzione alla metà dell'Ires continuerà a essere pienamente operativa**.



## RASSEGNA RIVISTE

---

### ***Il trust di scopo non sconta l'imposizione proporzionale***

di **Sergio Pellegrino**

**Articolo tratto da "Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 19/2019"**

Con l'ordinanza n. 1149/2019, la Cassazione esclude l'applicazione dell'imposta di successione e donazione in misura proporzionale sugli atti dispositivi di beni e diritti in un trust di scopo, ribadendo l'inesistenza di una "autonoma" imposta sui vincoli di destinazione.

[Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di "Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 19/2019?"](#)

#### **Patrimonio**

"Disciplina antiriciclaggio e obbligo di comunicazione dei dati del titolare effettivo" di *Lucia Recchioni*

"Acquisto e vendita delle opere d'arte. Disciplina fiscale" di *Lucia Recchioni*

"Profili critici in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte" di *Angelo Ginex*

"Trust di scopo, avente fine personale, sociale o soluzione della crisi d'impresa" di *Giuseppe Graziadei*

"Gli immobili di provenienza donativa e la proposta di riforma contenuta nel c.d. Decreto semplificazioni (poi stralciata)" di *Daniele Muritano*

#### **Fiscalità**

"Il trust di scopo non sconta l'imposizione proporzionale" di *Sergio Pellegrino*

#### **Fiscalità internazionale**

"La società immobiliare estera con esclusivamente immobili in Italia: criticità e strategie" di *Ennio Vial*

#### **Finanza**

"Decreto semplificazioni 2019: un primo passo verso la regolamentazione di blockchain e smart contracts" di *Roberto Bianchi*

#### **Osservatorio giurisprudenziale**

"Osservatorio di giurisprudenza sul trust" di *Sergio Pellegrino*



**ec Euroconference**  
**CONSULTING**

I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,  
per supportarti a 360° nella tua attività professionale

[scopri di più >](#)